



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

ORDINANZA NR. 28 DEL 29/08/2016

OGGETTO : DIVIETO DI VENDITA , PER ASPORTO, DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DI CONSUMO DI BEVANDE SU AREA PUBBLICA IN RECIPIENTI DI VETRO

IL SINDACO

Visti gli articoli 7 bis 50 e 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il Regolamento comunale d'Igiene e Sanita' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.189 del 18/11/1972

Ritenuto necessario adottare opportune misure di tutela dell'igiene e della salute pubblica, nonchè del patrimonio comunale;

Considerato che in alcune zone del territorio comunale si registra, con sempre maggiore frequenza il fenomeno di abbandono su spazi pubblici scoperti (marciapiedi, vie, piazze, giardini, parchi, sede stradali in genere) di contenitori per bevande, in vetro che non vengono conferiti negli appositi contenitori, costituiscono un oggettivo stato di pericolo per l'utenza che si trovi a fruire in modo corretto degli spazi pubblici sopraccitati, con particolare riguardo all'utenza infantile;

Preso atto che la presenza di bottiglie di vetro, sia intere che in frantumi, costituisce un serio fattore di rischio per la circolazione veicolare e pedonale, con la possibilità del verificarsi di incidenti, anche gravi, dovuti alla presenza dei suddetti rifiuti sulle sedi stradali e in percorsi pedonali, ed inoltre costituisce un fattore di mancata igiene e decoro per la città;

ORDINA

A decorrere dal 03/09/2016 al 10/09/2016 è fatto divieto ai titolari di tutti i pubblici esercizi di cedere per asporto fuori dal locale bevande di qualsiasi tipo in CONTENITORI IN VETRO; le bevande contenute in vetro potranno essere vendute purchè il contenitore venga immediatamente conferito in appositi recipienti predisposti dal gestore dell'esercizio; in nessun caso è consentito asportare fuori dall'esercizio contenitori in vetro di alcun tipo.

E' fatto comunque obbligo al gestore di provvedere con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori in vetro rimasti eventualmente abbandonati ed al loro conferimento negli appositi recipienti.

Si avverte che la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, emanata per ragioni di ordine, sicurezza, igiene e pubblica incolumità, da parte dei titolari degli Esercizi pubblici, configura il reato di cui all'art.650 del Codice Penale.

Il consumo di bevande in luogo pubblico, contenute in recipienti di vetro, su area pubblica, da parte dei consumatori costituisce violazione punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 come stabilito dall'art. 7 bis del D.l.gs 267/2000.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'Ordine competenti per territorio;
Che venga resa nota a tutti i soggetti interessati

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le presenti disposizioni.

Dalla residenza Municipale, il 29/08/2016

IL SINDACO